



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico – Classico "Marie Curie"
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB)

Regolamento interno per l'applicazione del divieto di fumo a scuola

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 15.10.2013 ha deliberato il regolamento inerente al divieto di fumo a scuola.

L'Istituto, nell'ambito dell'impegno alla tutela della salute e alla formazione, provvede ad applicare l'art. 4 del Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 (G.U. Serie Generale n.214 del 12/9/2013), che ribadisce il divieto di fumare nelle scuole, estendendolo anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale divieto comprende anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Pertanto in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto è fatto divieto assoluto di fumare agli studenti, a tutto il personale scolastico e a tutti coloro che siano occasionalmente presenti in Istituto (genitori, esperti esterni, ecc.).

Il divieto è chiaramente in vigore durante tutto il periodo di permanenza all'interno della scuola, inclusi gli intervalli, durante i quali non è possibile agli studenti uscire dal perimetro scolastico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 11/11/1975 n. 584	Legge 28/12/2001 n.448, art. 52, punto 20
Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69	Legge 16/01/2003 n.3
Direttiva PCM 14/12/1995	DPCM 23/12/2003
Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4	Legge finanziaria 2005
Circolare Ministero della Salute 17/12/2004	Decreto Legislativo 81/2008
Accordo Stato Regioni 16/12/2004	CCNL Scuola 2006-2009
Circolare 2/SAN/2005 14/1/ 2005	D.L. n. 81 del 9/04/2008
Circolare 3/SAN/2005 25/1/ 2005	D. L. n. 104 del 12/9/2013.

COLLOCAZIONE DEI CARTELLI

All'interno dell'Istituto cartelli ben visibili saranno apposti in particolare nei corridoi, nella zona bar, nei servizi igienici, in corrispondenza delle scale anti-incendio. Alcuni cartelli andranno apposti anche nelle aree all'aperto.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, direttamente o per tramite del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

BB/OdR/as

VIGILANZA

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare e a far rispettare il divieto, vigilando e segnalando prontamente alla prof.ssa Michela Marelli o al Sig. Giuliano Basilico, designati come responsabili dal Dirigente Scolastico, eventuali infrazioni.

In particolare durante gli intervalli i docenti, secondo i rispettivi turni di sorveglianza, controllano che il divieto venga rispettato all'interno dell'Istituto. Nei locali del Liceo e nelle aree esterne **controlli a campione** saranno effettuati dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai collaboratori scolastici incaricati.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della normativa, non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI - SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448/2001, dall'art. 189 della Legge 311/2004 e dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

L'accertata infrazione del divieto viene segnalata al docente/ al collaboratore scolastico designati come responsabili dal Dirigente Scolastico, che formalizzano la contestazione dell'infrazione mediante la modulistica predisposta.

Per il personale scolastico l'infrazione del divieto comporta una sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla Legge pari a € 27,50. L'infrazione è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L.- comparto scuola.

Per gli studenti la prima infrazione comporta un richiamo scritto tramite l'apposito modulo (Mod. A), che il docente/ il collaboratore scolastico designati come responsabili dal Dirigente Scolastico consegnano in Vicepresidenza ai fini dell'annotazione sul Registro di Classe e della comunicazione alle famiglie.

La seconda infrazione comporta, oltre all'annotazione del richiamo sul Registro di Classe, una sanzione disposta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori (Mod. B), consistente in:

- due ore di lavoro pomeridiano a beneficio dell'Istituto concordato con la vicepresidenza.

La terza infrazione e le successive comportano, oltre all'annotazione del richiamo sul Registro di Classe, una sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla Legge pari a € 27,50.

La compilazione del verbale di contestazione dell'infrazione in caso di sanzione amministrativa (Mod. C) è a cura del docente/ del collaboratore scolastico designati come responsabili dal Dirigente Scolastico.

Il collaboratore del Dirigente Scolastico provvede all'annotazione dei richiami sul Registro di classe e alla comunicazione alle famiglie tramite libretto personale.

Delle infrazioni terrà conto il Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

E' in ogni caso vietato al personale della scuola riscuotere direttamente la sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art.8 della legge n. 584/1975 il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni dalla data della notificazione. Ai sensi dell'art.16 e dell'art.10 della legge n.689/1981(così come modificato dall'alt. 96 del DLgs. 507/1999), è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione del divieto di fumare – Liceo Marie Curie- Meda - Verbale N. _____ del _____) ;
- b. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- c. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro sessanta giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Segreteria Didattica, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Monza Brianza

L'interessato, inoltre, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario di Monza Brianza.

Il dirigente scolastico
Bortolino Brunelli

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93